SERVIZIO RICOSTRUZIONE PUBBLICA

Ufficio Tecnico e Vigilanza 1

Determinazione n. 87 del 17-09-2026

OGGETTO: O.S. n. 87/2024. Intervento di demolizione e ricostruzione edificio di proprietà mista pubblica/privata a prevalenza pubblica tra l'ATER TERAMO e privato denominato – ERP n.505, ubicato in via Giovanni XXIII n.87/89 – TERAMO (TE). CUP: G43B17000420001 - CIG: BA29DDCD9A. Autorizzazione al subappalto di lavorazioni in favore della ditta ECOLOGIA & TRASPORTI S.r.l.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.L. n. 189/2016 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016" e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 3, comma 1 che, ai fini della gestione dell'attività di ricostruzione, prevede l'istituzione da parte delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, unitamente ai Comuni interessati, di un ufficio denominato "Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016";
- D.G.R. n. 766/2016 con cui è stata approvata, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 189/2016, lo schema di convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 per la Regione Abruzzo
- l'O.C.S.R. n. 1/2016 – Schema tipo di convenzione per l'istituzione dell'ufficio denominato "Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016" di cui all'art. 3 del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189;
- il Decreto n. 1/2017/SISMA del Presidente della Regione Abruzzo nella qualità di Vice Commissario del Governo per la Ricostruzione che definisce le prime fasi per la costituzione dell'USR 2016 Abruzzo;
- il Decreto n. 9/2019/SISMA del 09.11.2019 del Presidente della Regione Abruzzo/Vice Commissario concernente la nomina del soggetto delegato per l'esercizio delle funzioni relative alla definizione del procedimento di concessione dei contributi della ricostruzione;

DATO ATTO che:

- la Giunta Regionale, con propria Deliberazione n. 687 del 21/10/2025, ha preso atto del Decreto n. 5 del 01/10/2025 del Presidente della Regione Abruzzo che, nella Sua spiegata qualità di Vice Commissario di Governo per la Ricostruzione Post sisma 2016 ha conferito l'incarico di Direttore ad interim dell'USR Abruzzo al dott. Vincenzo Rivera, Dirigente del Servizio "Pianificazione Territoriale e Paesaggio" della Giunta Regionale;
- la scadenza della gestione Straordinaria di cui all'Art.1, comma 4, D.L. 17/10/2016, n. 189, è stata prorogata al 31/12/2026, dall'art. 1, comma 570, Legge n. 199 del 30/12/2025;

VISTI:

- il D.lgs. n. 36/2023: "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*" e ss.mm.ii;
- l'OCSR n. 145/2023 recante "*Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*";

VISTO il Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.P.A. – Invitalia;

VISTO il vigente Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma, che razionalizza il sistema dei controlli, adeguandolo alle modifiche normative intervenute, così da concentrare il qualificato supporto

dell'ANAC sulla verifica degli interventi di maggiore rilevanza, fermo restando il presidio di legalità previsto dall'art. 32 del DL n. 189/2016;

RICHIAMATE:

- l'OCSR n. 27 del 09 giugno 2017 e ss.mm.ii.;
- l'OCSR n. 86/2020 recante "Secondo programma opere pubbliche materia di riparazione del patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa";
- *l'OCSR n. 109/2020 recante "Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica";*
- l'O.S. n. 7/2021, recante "Interventi di ricostruzione del patrimonio edilizio ATER Teramo", adottata dal Commissario Straordinario per la Ricostruzione ai sensi dell'art. 11 comma 3 del D.L. 76/2020 per l'accelerazione della ricostruzione dei centri storici nei comuni del Cratere Sisma 2016;
- l'O.S. n. 87/2024 con cui il Commissario Straordinario ha adottato delle modifiche all'O.S. n. 7/2021, la più importante delle quali è l'attribuzione all'USR Abruzzo della competenza ad effettuare la riparazione dei danni da sisma di quattordici edifici di proprietà ATER, già inseriti nelle Ordinanze n.86/2020 e O.S. n.7/2021, e riassunti in un elenco che costituiscono il nuovo Allegato 1-bis all'ordinanza stessa, tra i quali rientra quello identificato come ERP n.505, ubicato in via Giovanni XXIII n.87/89 – TERAMO (TE). CUP: G43B17000420001;

VISTO il Decreto USR n. 2274 del 18/10/2024 con cui è stato individuato il Responsabile unico del Progetto nella persona del dott. Piergiorgio Tittarelli, Dirigente del Servizio ricostruzione pubblica, ai sensi dell'art. 15 del Codice dei contratti pubblici vigente, per tutto il complesso degli interventi previsti dall'O.S. n. 87/2024 indicata;

TENUTO conto dell'avvenuta acquisizione delle dichiarazioni sull'insussistenza di conflitti di interesse di cui all'art. 16 del D.lgs. n° 36/2023 ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del DPR n° 62/2013 da parte del RUP e di tutti i componenti del gruppo di lavoro a supporto, individuato con la Determinazione Dirigenziale n. 114/2024;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n.97 del 21.11.2024 di presa d'atto subentro dell'USR Abruzzo come soggetto attuatore nella titolarità dei rapporti attivi e passivi dei contratti afferenti alla realizzazione degli interventi elencati nell'All. n. 1-bis della O.S. n.7/2021 modificata dall'O.S. n. 87/2023, contenente l'intervento in oggetto;

VISTO il Decreto USR n. 2912 del 30.12.2025 di approvazione del progetto definitivo/esecutivo dell'intervento di che trattasi per un importo complessivo del quadro economico di € 4.072.112,02, progetto il cui incarico era stato conferito dall'ATER Teramo al RTP con provvedimento n° 182 del 20.09.2023 composto dai professionisti: **Ing. Patrizio Minnucci** (Mandatario), **Ing. Maurizio Fusilli** (Mandante) e **Arch. Simone Sebastiani** (Mandante)**;**

CONSIDERATO che**:**

- con Determinazione Dirigenziale n. 23 del 05.03.2026, è stata affidata, ai sensi dell'art. 5 c. 1 lett. b dell'OS n°7/2021, l'esecuzione dei lavori dell'intervento in oggetto all'operatore economico EDILOTARIO S.r.l., con sede in Notaresco (TE) Via Ponte Cavalcavia snc P. IVA: 02028090674, per € 2.472.796,07 al netto dell'IVA, comprensivo di € 78.839,40 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, mediante lo strumento della Trattativa Diretta MePA: ID 5220249, CIG: B6D1EDF760;
- con nota del 23.03.2026 il RUP ha autorizzato il direttore dei lavori a procedere alla consegna anticipata dei lavori, a tenore di quanto previsto dall'art. 50 co. 6 del D.lgs. 36/2023,
- il direttore dei lavori, in data 26.03.2026, ha proceduto alla consegna dei lavori come risulta da apposito verbale acquisito agli atti;
- il RUP, in qualità di responsabile dei lavori del cantiere, con notifica preliminare n. 3396/2026/TE del 23/03/2026, ha comunicato agli enti competenti la data di inizio dei lavori per il 24.03.2026;

VISTO il verbale del 21.05.2026 acquisito al Prot. RA n. 0216163 del 25.05.2026 con cui il DL, Ing. Maurizio Fusilli, rappresentava la necessità di procedere allo sgombero delle unità immobiliari e delle relative pertinenze dell'edificio ERP n. 505 a causa della presenza negli stessi di beni mobili, materiali, residui oltre alla rinvenuta presenza di amianto nel fabbricato, condizioni che impediscono l'avvio delle lavorazioni di demolizioni dello stabile;

RITENUTO necessario, a seguito della suddetta segnalazione, disporre la sospensione dei lavori – ai sensi dell'art. 121 del D.lgs. n° 36/2023 - il RUP con ordine di servizio del 15.06.2026, ha autorizzato la Direzione dei Lavori e l'impresa esecutrice allo sgombero dei locali dell'edificio ERP n. 505, inclusa la rimozione di tutti i beni mobili, materiali e residui presenti all'interno delle unità immobiliari e delle relative pertinenze, ove ostativi o interferenti con l'esecuzione dei lavori,

CONSIDERATO che, a seguito della predetta segnalazione del Direttore Lavori, è emersa anche la necessità di introdurre modifiche non sostanziali ma complementari alle opere previste in fase progettuale per le ragioni esplicitate dal medesimo Direttore dei Lavori nella propria Relazione Tecnica di Perizia e verbale di sospensione dei lavori e, nello specifico, la perizia di variante è scaturita dalla necessità di inserire nuove lavorazioni come di seguito riassunte:

- rimozione e smaltimento di materiale contenente amianto;
- rimozione e conferimento a discarica dei beni mobili residui all'interno delle unità immobiliari prodotti dagli occupanti delle stesse e da questi non rimossi, e contestuale rimozione dei rifiuti abbandonati all'esterno dell'edificio;

DATO ATTO che in data 09.07.2026 il Direttore dei Lavori incaricato ha trasmesso a mezzo PEC, acquisita al Prot. RA n. 0286298 del 10.07.2026, la perizia di variante dei lavori, redatta per un importo complessivo in aumento delle lavorazioni pari a € 58.466,39, corrispondente al 2,36% dell'importo originario del contratto, e che la predetta perizia di variante è stata approvata con Determinazione Dirigenziale n. 68 del 20.07.2026, con conseguente rideterminazione dell'importo contrattuale dei lavori in € 2.531.262,46, comprensivo dei costi per la sicurezza, oltre IVA, al netto del ribasso del 20,00% offerto in sede di gara;

CONSIDERATO che la ditta **EDILOTARIO S.r.l.** ha manifestato l'intenzione di affidare in subappalto ad impresa specializzata alcune lavorazioni dell'appalto, tra le quali quelle introdotte con la predetta perizia di variante;

CONSIDERATO che l'art. 119, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023 stabilisce che «…, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo»;

VISTA la richiesta di autorizzazione al subappalto trasmessa a mezzo PEC in data 06/08/2026, giusta prot. RA n. 0321812 di pari data, con la quale, a seguito dell'approvazione della perizia di variante, la ditta appaltatrice ha proposto la richiesta di subappalto delle lavorazioni di rimozione del materiale contenente amianto e di sgombero delle unità immobiliari, lavorazioni che di fatto non erano previste né nel Capitolato speciale d'appalto né nel Computo metrico estimativo, in favore della ditta **ECOLOGIA & TRASPORTI S.r.l.**, corredandola della relativa documentazione;

VISTA l'integrazione trasmessa a mezzo PEC in data 06/08/2026, giusta prot. RA nn. 0321813 e 0321812 di pari data, di ripresa dell'iter autorizzativo, e l'ultima integrazione trasmessa a mezzo PEC e recepita al prot. RA n. 0341719 del 31.08.2026;

VISTO il contratto di subappalto sottoscritto in data 24/08/2026 tra la ditta affidataria **EDILOTARIO S.r.l** nella persona del legale rappresentante sig. Timoteo Alessio, in qualità di appaltatore, e la ditta **ECOLOGIA & TRASPORTI S.r.l.**, con sede legale in Morro d'Oro (TE), C.da Trapannara n. 11, C.F. e P.IVA 01640210678, nella persona dell'amministratore unico sig. Gentile Giuseppe, in qualità di subappaltatore, avente ad oggetto le seguenti lavorazioni:

- opere in verde;
- rimozione degli infissi e delle porte interne ed esterne;
- sgombero totale dello stabile;
- rimozione e smaltimento in discarica autorizzata del materiale contenente amianto;

DATO ATTO che:

- l'importo presunto del subappalto, pari a **€ 54.429,17**, IVA esclusa, di cui **€ 2.517,71** per oneri della sicurezza, è determinato a misura e il corrispettivo finale sarà calcolato a consuntivo, sulla base delle lavorazioni effettivamente eseguite;
- le lavorazioni subappaltate rientrano nella categoria SOA OG1 e per le lavorazioni «sgombero totale dello stabile» e «rimozione materiale contenente amianto», le voci di costo sono quelle contenute nella Perizia di Variante n. 01 e nel Verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1, sottoscritto dalla ditta appaltatrice nel mese di luglio 2026;
- l'efficacia del contratto di subappalto è espressamente subordinata (art. 12 del contratto) all'autorizzazione del subappalto da parte della Stazione Appaltante e il termine per l'esecuzione delle stesse è fissato al 31/10/2026;
- le parti hanno dato atto della responsabilità solidale dell'appaltatore e del subappaltatore nei confronti del committente, ai sensi dell'art. 119, c. 6 e 12, del D.lgs. n. 36/2023, del divieto di ulteriori subappalti ai sensi dell'art. 119, c. 17, nonché degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, con indicazione dei conti correnti dedicati;

CONSIDERATI gli adempimenti e modalità di cui all'art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari dell'operatore economico;

VISTA, altresì, la sottoelencata documentazione trasmessa a corredo della richiesta di subappalto:

- contratto di subappalto sottoscritto tra le parti in data 31.08.2026, con relativa offerta economica di dettaglio riportante la scomposizione dell'importo nelle singole lavorazioni subappaltate;
- visura camerale della ditta subappaltatrice del 27/07/2026;
- DURC della ditta subappaltatrice in corso di validità, con scadenza 29/10/2026;
- doc SIC POS della ditta subappaltatrice e documentazione in materia di sicurezza (DVR, nomine e attestati delle figure della sicurezza, formazione dei lavoratori, consegna DPI, visite mediche, addetti alla bonifica amianto);
- dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà resa ai sensi del D.lgs. n. 36/2023;
- dichiarazione sostitutiva attestante l'assenza di situazioni di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 c.c. e dell'art. 94, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023;
- dichiarazione relativa al trattamento economico e normativo riservato ai lavoratori;
- dichiarazione relativa all'organico medio annuo e al CCNL applicato;
- dichiarazione relativa al conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010;
- documentazione attestante l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, categoria 10 (bonifica di beni contenenti amianto) ai sensi del D.M. n. 120/2014, l'iscrizione all'anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art. 30, comma 6, del D.L. n. 189/2016 e il possesso della patente a crediti ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. n. 81/2008;
- scheda di verifica dell'idoneità tecnica professionale inerente al subappaltatore individuato;
- scheda riepilogativa della patente a punti, rilasciata dall'Ispettorato del Lavoro;

CONSIDERATO che:

- il subappalto richiesto non investe la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente, né l'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate, restando pertanto nel rispetto dei divieti di cui all'art. 119, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023;
- che l'importo del subappalto è inferiore € 100.000,00 e quindi non assoggettabile a controllo preventivo ANAC;
- la ditta subappaltatrice ha dimostrato la sussistenza dell'idoneità tecnico-professionale ai sensi dell'art. 90, c. 9, del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., nonché l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la

categoria 10 (bonifica di beni contenenti amianto) ai sensi del D.M. n. 120/2014, requisito abilitante per le lavorazioni di rimozione dell'amianto;

- ai sensi del c. 11 dell'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023, «*la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente*»;
- nel contratto di subappalto sottoscritto dalle ditte interessate è previsto il pagamento diretto, da parte della ditta appaltatrice, delle lavorazioni eseguite dal subappaltatore, ferma restando l'ipotesi del pagamento diretto da parte della Stazione Appaltante nei casi di cui al citato comma 11 dell'art. 119;

PRESO ATTO che, dalla documentazione acquisita agli atti, risulta l'iscrizione della ditta **ECOLOGIA & TRASPORTI S.r.l.** alla Camera di Commercio di Teramo al n. TE-140453, come da visura camerale del 27/07/2026, nonché la regolarità contributiva della medesima verso gli enti previdenziali ed assicurativi, come risulta dal DURC in corso di validità con scadenza 29/10/2026;

DATO ATTO che:

- la ditta subappaltatrice ha dichiarato l'insussistenza, ai sensi dell'art. 94, c. 2, del D.lgs. n. 36/2023 e del D.lgs. n. 159/2011, di forme di collegamento e di controllo con l'appaltatore, a norma dell'art. 2359 c.c., nonché di essere iscritta nell'anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art. 30, c. 6, del D.L. n. 189/2016;
- ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non sussiste conflitto di interessi, anche potenziale, di cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., da parte del RUP e Dirigente responsabile, DL e CSE;
- l'Ing. Maurizio Fusilli in qualità di **Direttore Dei Lavori** in oggetto, ha inviato la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di incompatibilità, recepita al prot.RA n. 0343807/26 del 01/09/2026;
- l'Ing. Minnucci Patrizio, in qualità di **Coordinatore Della Sicurezza In Fase Di Esecuzione** per i lavori in oggetto, ha inviato la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di incompatibilità, recepita al prot.RA n. 0345172/26 del 02/09/2026.

DATO ATTO che sono state concluse con esito positivo delle verifiche di legge sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in capo al subappaltatore, effettuate mediante il sistema FVOE 2.0 di ANAC, il cui accesso è stato autorizzato con apposita dichiarazione resa dall'operatore economico e recepita al prot.RA n. 0341719 del 31.08.2026.

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023, il subappalto è ammesso previa autorizzazione da parte della stazione appaltante, da adottarsi con provvedimento espresso, previo accertamento del possesso, in capo al subappaltatore, dei requisiti previsti dalla normativa vigente e previo deposito del relativo contratto, precisando che altrimenti, al trascorrere del tempo previsto per legge dalla richiesta, si perfezionerebbe il silenzio-assenso;

RITENUTO, pertanto, in esito all'istruttoria effettuata sulla richiesta di subappalto trasmessa dalla ditta appaltatrice, risultando presenti le condizioni di cui all'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023, di poter adottare un provvedimento espresso di autorizzazione al subappalto in favore della ditta individuata;

DATO ATTO che anche in presenza dell'autorizzazione, l'appaltatore resta responsabile in solido con il subappaltatore per l'osservanza di tutte le norme contrattuali relative al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali vigenti per il settore e per la zona dei lavori;

VISTI:

- il D.lgs. n. 165/2001, *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;
- il DPR n. 62/2013 e in particolare l'art. 2 che estende gli obblighi previsti nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo;
- la L. n° 241/1990, il D.lgs. n° 33/2013, la normativa "anticorruzione" con particolare riferimento

all'obbligo di astensione disciplinato dall'art. 6 bis della L.n° 241/1990, dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n° 62/2013;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di **autorizzare,** ai sensi e per gli effetti dell'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., la ditta EDILOTARIO S.r.l., affidataria dei lavori di demolizione e ricostruzione edificio di proprietà mista pubblica/privata a prevalenza pubblica tra l'ATER TERAMO e privato denominato – ERP n.505, ubicato in via Giovanni XXIII n.87/89 – TERAMO (TE). CUP: G43B17000420001, a cedere in subappalto alla ditta ECOLOGIA & TRASPORTI S.r.l., con sede in Morro d'Oro (TE), C.da Trapannara n. 11, C.F. e P.IVA 01640210678, le seguenti lavorazioni: opere in verde, rimozione degli infissi e delle porte interne ed esterne, sgombero totale dello stabile, rimozione e smaltimento in discarica autorizzata del materiale contenente amianto per l'importo presunto di **€ 54.429,17**, oltre IVA, di cui **€ 2.517,71** per oneri della sicurezza, determinato a misura, il cui corrispettivo finale sarà calcolato a consuntivo sulla base delle lavorazioni effettivamente eseguite;
2. di **dare atto** che, ai sensi dell'art. 119, c. 7, del D.lgs. n. 36/2023, l'efficacia della presente autorizzazione è subordinata alla trasmissione, prima dell'effettivo inizio delle lavorazioni subappaltate, a cura della ditta appaltatrice, della documentazione comprovante l'avvenuta denuncia agli enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile), assicurativi ed antinfortunistici, del personale che sarà concretamente impiegato dalla ditta subappaltatrice nel cantiere e all'invio della documentazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavori verificata dal C.S.E.;
3. di **ordinare** alla ditta appaltatrice EDILOTARIO S.r.l., per l'effetto della presente autorizzazione, l'immediata ripresa delle lavorazioni sospese dando mandato a tal fine, al Direttore dei Lavori, di procedere senza indugio e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla notifica del presente provvedimento, alla redazione del formale Verbale di Ripresa dei Lavori ai sensi dell'art. 121 del D.lgs. n. 36/2023, disponendo l'inizio delle attività di sgombero e bonifica da parte della ditta subappaltatrice autorizzata;
4. di **dare atto** che, secondo quanto previsto dal contratto di subappalto, il pagamento delle prestazioni eseguite in subappalto sarà corrisposto direttamente dalla ditta appaltatrice, ferma restando la facoltà per la Stazione Appaltante di procedere al pagamento diretto del subappaltatore nei casi di cui all'art. 119, comma 11, del D.lgs. n. 36/2023;
5. di **dare atto** che permane in capo alla ditta appaltatrice la responsabilità solidale con la subappaltatrice nei confronti della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 119, c. 6 e 12, del D.lgs. n. 36/2023, nonché il divieto per la subappaltatrice di concedere ulteriori subappalti, ai sensi dell'art. 119, c. 17, del medesimo Codice;
6. di **dare atto** che il subappalto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della Stazione Appaltante, in quanto il relativo corrispettivo è interamente compreso nell'importo contrattuale dovuto alla ditta appaltatrice;
7. di **dichiarare**, in capo al sottoscritto Dirigente, l'insussistenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n° 36/2023 ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del DPR 16 aprile 2013, n. 62;
8. di **disporre** la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio online e nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del Portale Istituzionale dell'USR Sisma 2016 Regione Abruzzo, ai sensi del D.lgs. n° 33/2013.

Il Dirigente del Servizio Ricostruzione Pubblica USR 2016

Dott. Piergiorgio Tittarelli

(f.to digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005)

PIERGIORGIO TITTARELLI
DIRIGENTE REGIONE ABRUZZO
17.09.2026 13:05:30 GMT+02:00